

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1859

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASTIANELLI, LENTI, VESPIGNANI, RAFFAELLI,
GIOVANNINI, MARMUGI**

Presentata il 3 ottobre 1969

**Aumento del fondo di dotazione e del fondo contribuito
interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane
e modifiche alla legge 31 ottobre 1966, n. 947**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto come uno dei maggiori ostacoli che l'artigianato italiano incontra, al fine del rinnovamento delle sue attrezzature per adeguarle alle esigenze della produzione moderna, è la difficoltà ad attingere alle riserve creditizie, e tale difficoltà è ancora aumentata in questi ultimi mesi a causa del crescente costo del denaro. È anche noto come l'Artigiancassa, attraverso la quale l'artigianato può ottenere il credito a interesse agevolato, non ha la possibilità di rispondere ai bisogni e alle richieste della grande maggioranza degli artigiani, in quanto la prima condizione per ottenere il credito da essa è la disponibilità da parte dei richiedenti di garanzie su beni di loro possesso il cui valore superi largamente l'entità delle somme richieste.

Tanto più urgente appare — nell'attesa di assumere provvedimenti che valgano ad estendere il credito per gli artigiani — dotare almeno l'Artigiancassa dei mezzi necessari per far fronte alle sue operazioni ordinarie.

Attualmente l'Artigiancassa non dispone di mezzi finanziari sufficienti per sostenere il contributo interessi atti a fronteggiare l'attuale volume annuo di richieste e l'ulteriore

prevedibile espansione di esse. Si calcola infatti che nel triennio 1969-1971 la Cassa potrà, con i fondi disponibili, ammettere al contributo interessi un volume di credito pari a 240 miliardi, di fronte a circa 360 miliardi di richieste in base all'attuale ritmo di afflusso delle domande.

Questa situazione determina inoltre un parallelo aumento delle domande di sconto, che nei primi mesi del 1969 hanno raggiunto l'importo medio mensile di circa 3 miliardi, pari ad oltre 35 miliardi annui. Di conseguenza i mezzi finanziari per lo svolgimento di questa attività (lire 45 miliardi e 500 milioni derivanti dal fondo di dotazione) risultano totalmente impegnati. Il risultato è che attualmente l'Artigiancassa può ammettere al sconto un volume di credito non superiore ai rientri delle operazioni in corso di ammortamento, che ammontano ad appena 1 miliardo al mese.

È per fronteggiare tale situazione, e per permettere una qualche estensione delle operazioni dell'Artigiancassa, che con l'articolo 1 di questa proposta di legge si chiede che i limiti di durata delle operazioni creditizie effettuate dall'Artigiancassa siano estesi dagli

attuali 10 anni a 15 anni, e che i limiti di importo siano elevati a 25 milioni, e che l'approvvigionamento di macchine ed attrezzi possa avere luogo senza le discriminazioni fissate dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 947.

Con l'articolo 2 si propone che il fondo di dotazione sia aumentato di 80 miliardi, mentre con l'articolo 3 si propone l'integrazione di

30 miliardi del concorso statale nel pagamento degli interessi, fissando per ognuna di tali erogazioni le quote corrispondenti agli anni 1970, 1971, 1972.

Con l'articolo 4 si stabilisce infine che il 20 per cento delle disponibilità della Cassa per il credito alle imprese artigiane sia riservato alle imprese dell'Italia meridionale ed insulare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I limiti di durata e di importo delle operazioni creditizie effettuate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati rispettivamente in 15 anni e 25 milioni, quale che sia l'oggetto delle operazioni stesse.

ART. 2.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane è aumentato di lire 80 miliardi, mediante versamento da parte del Tesoro di lire 25 miliardi in ciascuno degli esercizi 1970 e 1971, e di lire 30 miliardi nell'esercizio 1972.

ART. 3.

Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi è integrato mediante versamento da parte del Tesoro di lire 30 miliardi, in ragione di dieci miliardi entro il primo trimestre di ciascuno degli esercizi 1970, 1971, 1972.

ART. 4.

Il 20 per cento delle disponibilità della Cassa per il credito alle imprese artigiane è vincolato alla effettuazione di operazioni nei territori dell'Italia meridionale ed insulare definiti dalle vigenti norme per la Cassa per il mezzogiorno.

ART. 5.

Le somme previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge sono stanziare negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere derivante si fa fronte mediante riduzione, con decreti del Ministro del tesoro, del fondo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.